

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1095

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PROCACCI, ROCCHI, MAISANO GRASSI,
MOLINARI e MANCUSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1993

Esclusione della Federazione italiana della caccia dall'elenco
delle federazioni aderenti al Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI)

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del CONI introdusse anche la Federazione italiana della caccia (allora l'unica associazione venatoria italiana) tra le associazioni federate al CONI stesso. Tale decisione, che permise alla Federcaccia di disporre di un finanziamento pubblico, che oggi si aggiunge all'altro finanziamento disposto dall'articolo 24 della legge n. 157 del 1992, poteva essere giustificata all'epoca per due ordini di motivi: 1) non si era ancora sviluppata nel Paese e nel mondo la coscienza ecologica che, dagli anni '60 in poi, ha prodotto nell'opinione pubblica un'opposizione alla caccia, di cui si chiede la limitazione, se non la totale abolizione; 2) il regime fascista aveva interesse ad incrementare la caccia, in cui vedeva una sorta di preparazione pre-militare a causa dell'uso e della domestichezza con le armi, come dimostrò anche nel 1923 (legge 24 giugno 1923, n. 1420) quando permise ai cacciatori di entrare nei fondi privati, creando così un'anomalia rispetto all'intera Europa che dura tuttora.

Poichè scopo istituzionale del CONI è quello di incrementare lo sport (articolo 2 della legge 16 febbraio 1942, n. 426), occorre innanzitutto stabilire che cosa si intende per sport, e quindi vedere se la caccia può rientrare nella sua definizione. Su questo punto le opinioni sono divise, ma si deve convenire ad ogni modo che alla caccia manca una caratteristica della maggior parte degli sports, e cioè l'aspetto competitivo, sia sotto forma di gare che di primati che l'atleta si sforza di migliorare. Essendo infatti la caccia di per sè distruttiva, la competitività non potrebbe non accentuarne la distruttività stessa: infatti le stesse associazioni venatorie cercano di non mettere l'accento sulla competitività, ma anzi

hanno inventato la figura (astratta) del cacciatore-ecologo, il quale, ben lungi dall'uccidere quante più prede possibili, dovrebbe invece far uso limitato delle armi e volgere più l'attenzione al controllo del bracconaggio, ai censimenti della selvaggina, alla prevenzione degli incidenti, tutte attività certamente molto utili se venissero praticate, ma certamente non sportive. Se quindi la caccia poteva avere una componente competitiva (e quindi sportiva) in passato, oggi le esigenze della conservazione della natura pongono la caccia di fronte al dilemma: o essere competitiva, e quindi anche distruttiva, autocomandandosi a essere messa al più presto al bando; oppure far credere all'opinione pubblica, per potere sopravvivere, di rinunciare al concetto stesso di competizione, e in questo caso aver sempre meno titolo ad essere considerata come uno sport.

Per inciso, si tenga presente che:

la caccia non è una delle specialità ammesse alle olimpiadi;

le notizie concernenti la caccia non vengono abitualmente riferite nelle pagine sportive dei quotidiani, ma in quelle relative alla cronaca;

molti psicologi (Washburn, Menninger, Servadio, Giambelluca, Sicuteri) considerano la caccia come espressione di nevrosi, e ciò è in singolare contraddizione con la caratteristica citata in quasi tutte le definizioni di sport, secondo le quali esso deve mirare al miglioramento non solo fisico, ma anche psichico dell'individuo.

Abbiamo visto che l'inclusione della Federcaccia nel CONI ha come conseguenza il godimento, da parte della Federcaccia, di un finanziamento pubblico in aggiunta a quello stabilito dall'articolo 24 della legge n. 157 del 1992, ammontante circa a tre

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miliardi e duecentoundici milioni. Già nel 1975 la Corte dei conti, nella sua relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria della Federcaccia per gli anni 1960-1973, si era pronunciata molto duramente contro tale finanziamento e l'uso che ne veniva fatto. Premesso che l'articolo 9 della Costituzione stabilisce che la Repubblica «tutela il paesaggio», la Corte rilevava che per «paesaggio» si deve intendere l'ambiente naturale in cui i singoli elementi (flora, fauna, formazioni idro-geologiche) vivono e interagiscono. Lo Stato ha pertanto, secondo la Corte, il dovere di «vietare, o - quanto meno - di astenersi dall'agevolare ogni atto che ne rappresenti minaccia o turbativa». Pertanto «il finanziamento pubblico delle associazioni venatorie, l'attività dei cui aderenti - in principio e per i modi in cui di fatto si svolge - di certo non concorre al fine di tutela dell'ambiente naturale, e in particolare della fauna, può considerarsi non in contrasto con il precetto costituzionale... solo in quanto le stesse associazioni contribuiscano... alla realizzazione... della tutela dell'ambiente». Dopo aver rilevato che alle associazioni venatorie sono anche affidati alcuni compiti che possono definirsi d'interesse pubblico, che però sarebbero meglio espletati da amministrazioni pubbliche, e che la Federcaccia non è stata in grado di espletare i compiti statutari, specialmente quelli rivolti al soddisfacimento d'interessi di rilevanza pubblica, la Corte concludeva che i contributi devono essere

erogati «al finanziamento di attività tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sotto la vigilanza di quest'ultimo».

L'esclusione delle Federcaccia dal CONI avrebbe quindi anche il vantaggio di far cessare, almeno in parte, questa evidente violazione della Costituzione, da tempo denunciata dalla Corte dei conti.

Va infine rilevato che la grande maggioranza dell'opinione pubblica è ormai favorevole alla totale abolizione della caccia, sia per motivi di tutela della natura e dell'ambiente sia perchè essa causa sofferenze agli animali che sono esseri sensibili e capaci di soffrire al pari dell'uomo.

Già molti anni fa alcuni studiosi, come il professor Carlo Consiglio e il professor Adriano Buzzati Traverso, hanno dato vita ad un comitato per l'abolizione della caccia al quale hanno aderito molti studiosi e cittadini. Cinque successivi sondaggi d'opinione effettuati tra il 1976 e il 1984 hanno indicato che una percentuale oscillante fra il 53 e il 67 per cento delle persone è favorevole a tale abolizione. Tutti questi cittadini si sentono offesi dal fatto che una parte delle imposte che essi versano all'Era-rio venga utilizzata per finanziare un'attività contraria ai loro sentimenti, tanto che sono state recentemente avanzate proposte per un'obiezione fiscale da effettuarsi detraendo dalle imposte una percentuale corrispondente a quella che lo Stato spende per finanziare simili attività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Federazione italiana della caccia, di cui all'articolo 5, numero 23), della legge 16 febbraio 1942, n. 426, ed all'articolo 27, comma 1, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, perde la qualità di organo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e di federazione sportiva nazionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.